



UNIONE DEI COMUNI "DELLA BRENTA"

sede legale Piazza Umberto 1° n°1, 35014 Fontaniva (PD)
sede operativa Piazza Marconi, 1 - 35010 Carmignano di Brenta (PD)
recapiti telefonici Fontaniva 049-5949965 Carmignano 049-9430355



DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO DELL'UNIONE

NUMERO 1 DEL 17.05.2016

Oggetto: ESAMINA E CONVALIDA DEI CONSIGLIERI DELL'UNIONE DEI COMUNI DELLA BRENTA, NOMINATI DAI CONSIGLI COMUNALI DEI COMUNI ADERENTI, AI SENSI DELL'ART. 18 DELLO STATUTO.

L'anno duemilasedici il giorno diciassette del mese di maggio alle ore 21,00, previo esaurimento delle formalità prescritte dalla legge e dallo Statuto, si è riunito sotto la presidenza di PIOTTO LORENZO il Consiglio dell'Unione.

Partecipa il Segretario dell'Unione PERUZZO ROBERTO

	P	A		P	A
BOLIS ALESSANDRO	X		PIOTTO LORENZO	X	
PASQUALON ERIC	X		BASSO MARY FRANCA	X	
SIMIONATI MICHELA	X		DE FRANCESCHI RICCARDO	X	
TONIOLO RENATO	X		NALDO WILLIAM	X	
VENDRAMIN ALESSANDRO	X		SECURO GIORGIO	X	

Svolto l'appello, alla presenza di n. 2 Sindaci e n. 8 Consiglieri, nominati scrutatori Pasqualon Eric, Simionati Michela e Securo Giorgio.

Il Presidente, riconosciuta legale l'adunanza, dichiara aperta la seduta ed invita il Consiglio a trattare l'argomento di cui in oggetto.

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE

Il Presidente relaziona.

Il Consiglio dell'Unione prima di deliberare su qualsiasi altro argomento, con proprio atto deve procedere alla convalida dell'elezione dei propri componenti eletti dai Consigli Comunali dei Comuni membri. In sede di convalida il Consiglio esamina le eventuali cause di incandidabilità, ineleggibilità e incompatibilità dei rappresentanti eletti dai rispettivi Consigli Comunali disciplinate dal titolo III, Capo II, Parte 1 del D.lgs. n. 267/2000

Uditi i seguenti interventi:

Sindaco Presidente PIOTTO Lorenzo: Buonasera a tutti Consiglieri comunali nominati ed ai Cittadini presenti, cui porgo il saluto del Consiglio dell'Unione dei Comuni della Brenta. Questo è un momento storico in cui si concretizza oggi un percorso che, lo ricordo, è iniziato nel 2011, vedendo la partecipazione delle nostre due Amministrazioni di Carmignano di Brenta e Fontaniva, ma anche di Grantorto per un certo periodo iniziale. Nel 2014 abbiamo ritenuto opportuno approfondire la tematica e individuare nei nostri Comuni lo strumento in grado di liberare le nostre risorse per offrire servizi migliori alle nostre rispettive comunità, che diventano quindi un'unione in cui si concretizzano circa 15.000 abitanti, assumendo un peso relativo superiore alle rispettive popolazioni dei Comuni. Non scendo nel merito delle linee programmatiche illustrate in un punto successivo all'ordine del giorno, ma sottolineo come siano condivise e quindi rappresentino le nostre linee guida per i prossimi passi. Nell'arco dei prossimi mesi e sicuramente entro fine anno, la struttura prenderà forma per quanto riguarda le proprie attività e le proprie funzioni, dunque procederemo sicuramente al trasferimento del personale dalle rispettive amministrazioni presso l'Unione della Brenta in modo tale da essere operativi a partire dal prossimo anno.

Il primo punto all'ordine del giorno, come previsto anche dallo Statuto, prevede l'esame e la convalida dei requisiti di eleggibilità ed incompatibilità dei Consiglieri dell'Unione dei Comuni della Brenta nominati dai rispettivi consigli comunali dei comuni aderenti ai sensi dell'art 18 dello Statuto. Do lettura di qualche parte dello Statuto contenuto nel testo della delibera che chiarisce questo primo punto all'ordine del giorno: *"Il Consiglio dell'Unione prima di deliberare su qualsiasi altro argomento deve procedere alla convalida delle elezioni dei propri componenti eletti dai Consigli Comunali dei Comuni membri. In sede di convalida il consiglio esamina le cause di incandidabilità e incompatibilità dei rappresentanti eletti dai rispettivi Consigli Comunali disciplinati nel capitolo terzo comma secondo parte prima dello statuto legislativo 267 del 2000."*

Per quanto riguarda il consiglio dell'Unione, *"...esso è costituito da uno o più comuni, ove costituito in prevalenza dal Comune montani essa assume la denominazione Unione dei Comuni montani, nelle specifiche competenze di tutela e di promozione della montagna attribuiti in annotazione nell'art. 94 secondo comma della costituzione delle leggi a favore del territorio montano. Ogni Comune può far parte di una sola unione dei Comuni e questi possono stipulare convenzioni tra di loro o con i singoli Comuni."*

"Gli organi dell'Unione sono il Presidente, Giunta e Consiglio ... ed essi ... sono formati senza nuovi maggiori oneri e maggiori oneri per la finanza pubblica da amministratori in carica dei Comuni associati a esso e non possono essere attribuite retribuzioni, gettoni di indennità e pagamenti in qualsiasi forma percepita. Il presidente è scelto dai Sindaci dei Comuni associati e la Giunta tra i componenti dell'esecutivo dei Comuni associati. Il Consiglio è composto da un numero di Consiglieri definiti dallo statuto eletti dai singoli Comuni associati tra i propri componenti garantendo la rappresentanza delle minoranze e assicurando la rappresentanza di ogni Comune. L'unione ha potestà statutaria e regolamentare e ad essa si applica ogni quanto compatibili e non derogati con la disposizione della legge nel campo disposizione sulle città metropolitane, sulle province sulle unioni delle fusioni dei Comuni principi previsti per l'ordinamento dei Comuni in particolare allo status degli amministratori all'ordinamento finanziario e contabile al personale e

l'organizzazione.”

“Lo statuto dell'unione stabilisce le modalità di funzionamento degli organi e ne disciplina i rapporti, in fase di prima istituzione lo statuto dell'Unione è approvato dal Consiglio dei Comuni partecipanti e le successive modifiche sono approvate dal Consiglio dell'Unione.

Alle unioni sono conferite dai Comuni partecipanti le risorse umane e strumentali necessarie all'esercizio delle funzioni a loro attribuite fermo restando i vincoli previsti dalla normativa vigente in materia di personale, la spesa sostenuta per il personale dell'Unione non può comportare in sede di prima applicazione il superamento della somma delle spese del personale sostenuta precedentemente dai singoli Comuni partecipanti a regime attraverso specifiche misure di razionalizzazione organizzativa e una rigorosa programmazione dei fabbisogni devono essere assicurati dai progressivi saldi di spesa in materia di personale previa apposita convenzione dei Comuni facenti parte dell'Unione possono delegare le funzioni di ufficiale dello stato civile di anagrafe a personale idoneo dell'Unione stessa o dei singoli Comuni associati fermo restando quanto previsto dall'art. 1 comma 3 e dell'art. 4 comma 2 del DPR del 3/11/2000 n. 896 recante regolamento per la divisione semplificazione dell'ordinamento dello stato civile a norma dell'art 2 comma 12 della legge 15 maggio 1997 n. 127”.

“Il presidente dell'Unione dei Comuni si avvale di un segretario di un Comune facente parte dell'Unione senza che ciò comporti l'attribuzione di indennità e comunque senza nuovi maggiori oneri per la finanza pubblica. Sono fatti saldi gli incarichi affidati a un segretario componente delle Unioni o dei Comuni anche ai sensi del comma 557 dell'art 1 della legge 30 dicembre 2004 n. 311. Al segretario dell'Unione dei Comuni si applicano le disposizioni dell'articolo 8 della legge 23 marzo 1981 n. 93 e successive modificazioni.

L'atto costitutivo e lo statuto delle Unioni sono approvati al Consiglio dei Comuni dei partecipanti con le procedure e con la maggioranza richieste per le modifiche statutarie.

Lo statuto individua le funzioni svolte dall'Unione e le corrispondenti risorse, alle Unioni competono gli introiti derivanti dalle tasse, dalle tariffe e dai contributi sui servizi ad essi affidati, gli statuti delle Unioni sono inviate al Ministero dell'interno con finalità di cui l'art 6 comma 5 e 6”.

Ho letto questo testo che deriva dalla normativa vigente in quanto volevo fosse chiaro che la costituzione dell'Unione non comporta alcuna maggiore spesa per la politica, quindi in senso stretto non comporta spese ulteriori rispetto alle spese che già vengono sostenute dai rispettivi Comuni (vale anche per la gestione del personale), ma anzi, qualsiasi altra attività in relazione alla gestione delle unioni determina quindi un progressivo processo di ottimizzazione delle risorse e di risparmio; inviterei dunque ciascuno dei Consiglieri in sala a far proprie queste considerazioni che valgono per sempre da questo momento.

Ricordo poi che con le delibere del Consiglio comunale n. 36 del 30/12 e n. 35 del 28/12 relative ai Comuni di Fontaniva e Carmignano si sono approvati l'atto costitutivo e lo statuto della Brenta e che lo statuto dell'Unione della Brenta è stato pubblicato BUR Veneto n. 10 del 5 febbraio 2016; con delibere di Consiglio Comunale rispettivamente 11 e 12 del Comune di Carmignano di Brenta e di Fontaniva sono stati nominati i rappresentanti dei rispettivi Comuni nell'Unione dei Comuni ed il 27 aprile scorso è stato stipulato l'atto costitutivo del Comune della Brenta presso il notaio Nicola Maffei,

La sede legale è presso il comune di Fontaniva via Umberto I.

Direi che è il caso anche di leggere questo per chiarezza: visti l'art. 17 e 18 comma 1 dello statuto dell'Unione che recito testualmente: art. 17 comma 1 *il Consiglio è composto dal presidente dell'Unione e da un numero di Consiglieri quale espressione del Consiglio Comunale di ciascuno Comune aderente risultante dal seguente schema come un Comune sopra i 7.000 abitanti, 4 Consiglieri di maggioranza tra cui uno per diritto è rappresentato dal Sindaco e un Consigliere di minoranza.*

Dall'art.18 comma 1, il Consiglio Comunale provvede a nominare i propri rappresentanti insieme al Consiglio dell'Unione scegliendoli tra i componenti del Consiglio Comunale.

La nomina deve essere effettuata entro 45 giorni dall'atto di costituzione dell'Unione e successivamente nella prima seduta di insediamento di ogni Consiglio Comunale. Dato atto che i

Consigli Comunali dei Comuni aderenti hanno provveduto a nominare il rappresentante dei Comuni stessi insieme al Consiglio dell'Unione, vista quindi la deliberazione del Consiglio Comunale n. 12 del Comune di Carmignano di Brenta con la quale sono stati nominati e sottoelencati i Consiglieri, i componenti, il Consiglio dell'Unione, sindaco di diritto, Consigliere Pasqualon Eric, Consigliere Simionati Michela, Consigliere Toniolo Renato, Consigliere Vendramin Alessandro e con la deliberazione del Consiglio Comunale numero 11 del Comune di Fontaniva con la quale sono stati nominati i sottoelencati Consiglieri dell'Unione il sindaco per diritto: Consigliere De Franceschi Riccardo, Consigliere Basso Mari Franca, Consigliere Naldo William e Consigliere Securo Giorgio. La normativa dispone l'applicazione ai componenti degli organi dell'Unione, le norme di incandidabilità di ineleggibilità e di incompatibilità della legge per i Comuni giusto l'art 32 comma 4 del testo unico sugli enti locali, 267/ 2000.

Viste le cause di incandidabilità e di ineleggibilità e incompatibilità indicate negli art. 65 e 66 del decreto legislativo, chiederei a tutti i Consiglieri dell'Unione di essere espliciti se per quanto vi riguarda ci sono delle cause di incandidabilità, ineleggibilità e incompatibilità stabilite secondo l'art 32 comma 4 del TUEL, quindi vi chiedo infine di esprimere anche in forma palese per ognuno di voi. le cause di eventuali incandidabilità, ineleggibilità e incompatibilità disciplinate dal titolo terzo parte 1 del decreto legislativo n. 267/ 2000. Vi chiedo espressamente: a voi risulta di essere in queste condizioni?

Consigliere SECURO Giorgio: Tra i documenti c'era una dichiarazione da compilare.

Sindaco Presidente PIOTTO Lorenzo: La dichiarazione deve essere comunque fornita anche dopo la seduta; vi chiedo ora di esplicitarla verbalmente in questa sede, qualora siate a conoscenza di elementi ostativi. Dichiaro aperta la discussione.

Consigliere SECURO Giorgio: Vorrei fare una dichiarazione circa la mia astensione che è strettamente legata alla posizione del nostro Gruppo all'interno del Consiglio comunale del comune di Fontaniva.

Nessun altro consigliere intervenendo, con votazione:

Consiglieri presenti	10
Consiglieri votanti	9
Consiglieri astenuti	1 (Securo Giorgio)
Voto favorevoli	9

Successivamente con separata ed analoga votazione favorevole di n. 9 consiglieri, essendosi astenuto n. 1 consigliere (Securo Giorgio), si dichiara la presente immediatamente eseguibile ai sensi e per gli effetti dell'articolo 134 comma 4 T.u.e.l. D.Lgs. 267/2000.

Quindi

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE

PREMESSO che l'art. 32 del TUEL D.Lgs. 267/2000, come da ultimo modificato dalla legge 56/2014 recita:

1. L'unione di comuni è l'ente locale costituito da due o più comuni, di norma contermini, finalizzato all'esercizio associato di funzioni e servizi. Ove costituita in prevalenza da comuni montani, essa assume la denominazione di unione di comuni montani e può esercitare anche le specifiche competenze di tutela e di promozione della montagna attribuite in attuazione dell'[articolo 44, secondo comma, della Costituzione](#) e delle leggi in favore dei territori montani.

2. Ogni comune può far parte di una sola unione di comuni. Le unioni di comuni possono stipulare apposite convenzioni tra loro o con singoli comuni.

3. Gli organi dell'unione, presidente, giunta e consiglio, sono formati, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, da amministratori in carica dei comuni associati e a essi non possono essere attribuite retribuzioni, gettoni e indennità o emolumenti in qualsiasi forma percepiti. Il presidente è scelto tra i sindaci dei comuni associati e la giunta tra i componenti dell'esecutivo dei comuni associati. Il consiglio è composto da un

numero di consiglieri definito nello statuto, eletti dai singoli consigli dei comuni associati tra i propri componenti, garantendo la rappresentanza delle minoranze e assicurando la rappresentanza di ogni comune.

4. L'unione ha potestà statutaria e regolamentare e ad essa si applicano, in quanto compatibili e non derogati con le disposizioni della legge recante disposizioni sulle città metropolitane, sulle province, sulle unioni e fusioni di comuni, i principi previsti per l'ordinamento dei comuni, con particolare riguardo allo status degli amministratori, all'ordinamento finanziario e contabile, al personale e all'organizzazione. Lo statuto dell'unione stabilisce le modalità di funzionamento degli organi e ne disciplina i rapporti. In fase di prima istituzione lo statuto dell'unione è approvato dai consigli dei comuni partecipanti e le successive modifiche sono approvate dal consiglio dell'unione.

5. All'unione sono conferite dai comuni partecipanti le risorse umane e strumentali necessarie all'esercizio delle funzioni loro attribuite. Fermi restando i vincoli previsti dalla normativa vigente in materia di personale, la spesa sostenuta per il personale dell'Unione non può comportare, in sede di prima applicazione, il superamento della somma delle spese di personale sostenute precedentemente dai singoli comuni partecipanti. A regime, attraverso specifiche misure di razionalizzazione organizzativa e una rigorosa programmazione dei fabbisogni, devono essere assicurati progressivi risparmi di spesa in materia di personale.

5-bis. Previa apposita convenzione, i sindaci dei comuni facenti parte dell'Unione possono delegare le funzioni di ufficiale dello stato civile e di anagrafe a personale idoneo dell'Unione stessa, o dei singoli comuni associati, fermo restando quanto previsto dall'articolo 1, comma 3, e dall'articolo 4, comma 2, del d.P.R. 3 novembre 2000, n. 396, recante regolamento per la revisione e la semplificazione dell'ordinamento dello stato civile, a norma dell'[articolo 2, comma 12, della legge 15 maggio 1997, n. 127](#).

5-ter. Il presidente dell'unione di comuni si avvale del segretario di un comune facente parte dell'unione, senza che ciò comporti l'erogazione di ulteriori indennità e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica. Sono fatti salvi gli incarichi per le funzioni di segretario già affidati ai dipendenti delle unioni o dei comuni anche ai sensi del comma 557 dell'articolo 1 della legge 30 dicembre 2004, n. 311. Ai segretari delle unioni di comuni si applicano le disposizioni dell'articolo 8 della legge 23 marzo 1981, n. 93, e successive modificazioni.

6. L'atto costitutivo e lo statuto dell'unione sono approvati dai consigli dei comuni partecipanti con le procedure e con la maggioranza richieste per le modifiche statutarie. Lo statuto individua le funzioni svolte dall'unione e le corrispondenti risorse.

7. Alle unioni competono gli introiti derivanti dalle tasse, dalle tariffe e dai contributi sui servizi ad esse affidati.

8. Gli statuti delle unioni sono inviati al Ministero dell'interno per le finalità di cui all'[articolo 6, commi 5 e 6](#).

RICORDATO che:

- Con DCC n. 36 del 30.12.2015 il Comune di Fontaniva ha approvato l'atto costitutivo e lo statuto dell'Unione dei Comuni di Carmignano di Brenta e Fontaniva, denominata "Unione dei Comuni della Brenta".
- Con DCC n. 35 del 28.12.2015 il Comune di Carmignano di Brenta, ha approvato l'atto costitutivo e lo statuto della "Unione della Brenta" tra i Comuni di Carmignano di Brenta e Fontaniva, ai sensi dell'art. 31 TUEL D. Lgs. 267/2000.
- Lo statuto dell'Unione dei Comuni "Della Brenta" è stato pubblicato nel BUR Veneto n. 10 del 05 febbraio 2016.
- Con DCC n. 11 del 29.03.2016 sono stati nominati i rappresentanti del Comune di Fontaniva nel consiglio dell'Unione dei Comuni della Brenta.
- Con DCC n. 12 del 29.03.2016 sono stati nominati i rappresentanti del Comune di Carmignano di Brenta nel consiglio dell'Unione dei Comuni della Brenta.
- In data 27 aprile è stato stipulato l'atto costitutivo dell'Unione dei Comuni della Brenta presso il notaio Nicola Maffei con sede legale a Fontaniva piazza Umberto I n. 1.

RICHIAMATI

gli artt. 17 e 18, comma 1, dello statuto dell'Unione che recitano testualmente:

- art. 17, comma 1 "Il Consiglio è composto dal Presidente dell'Unione e da numero di consiglieri, quale espressione dei Consigli Comunali di ciascun comune aderente, risultante dal seguente schema: per i Comuni sopra i 7.000 abitanti: - 4 consiglieri di Maggioranza, di cui 1, per diritto, è rappresentato dal sindaco; - 1 consigliere di minoranza".

- art. 18, comma 1 "Ciascun Consiglio comunale provvede a nominare i propri rappresentanti in seno al Consiglio dell'Unione, scegliendoli fra i componenti il Consiglio Comunale. La nomina deve essere effettuata entro quarantacinque giorni dalla data di costituzione dell'Unione e, successivamente, nella prima seduta di insediamento di ogni Consiglio Comunale".

DATO ATTO

che i Consigli Comunali dei Comuni aderenti hanno provveduto a nominare i rappresentanti dei Comuni stessi in seno al Consiglio dell'Unione;

- VISTA la deliberazione del Consiglio Comunale n. 12 del 29.03.2016 del Comune di Carmignano di Brenta con la quale sono stati nominati i sottoelencati consiglieri a componenti del Consiglio dell'Unione:
- Sindaco membro di diritto
 - Cons. Pasqualon Eric – maggioranza
 - Cons. Simionati Michela – maggioranza
 - Cons. Toniolo Renato – maggioranza
 - Cons. Vendramin Alessandro – minoranza;
- VISTA la deliberazione del Consiglio Comunale n. 11 del 29.03.2016 del Comune di Fontaniva con la quale sono stati nominati i sottoelencati consiglieri a componenti del Consiglio dell'Unione:
- Sindaco membro di diritto
 - Cons. De Franceschi Riccardo – maggioranza
 - Cons. Basso Mary Franca – maggioranza
 - Cons. Naldo William – maggioranza
 - Cons. Securo Giorgio – minoranza;
- CONSIDERATO che la normativa dispone l'applicazione ai componenti degli organi dell'Unione le norme in materia di incandidabilità, di ineleggibilità e di incompatibilità stabilite dalle legge per i Comuni, giusto articolo 32 comma 4 del TUEL D.Lgs. 267/2000;
- VISTE le cause di incandidabilità, di ineleggibilità e di incompatibilità indicate negli artt. da 56 e 66 del D.Lgs. 267/2000 e dagli artt. 10 e 11 del D.Lgs. 235/2012;
- ATTESO che il Consiglio dell'Unione prima di deliberare su qualsiasi altro argomento, con proprio atto deve procedere alla convalida dell'elezione dei propri componenti eletti dai Consigli Comunali dei Comuni membri;
che in sede di convalida il Consiglio esamina le eventuali cause di incandidabilità, ineleggibilità e incompatibilità dei rappresentanti eletti dai rispettivi Consigli Comunali disciplinate dal titolo III, Capo II, Parte 1 del D.lgs. n. 267/2000;
- CONSIDERATO che i signori consiglieri sono invitati ad indicare, qualora ne siano a conoscenza, gli eventuali motivi di cui al punto precedente;
- DATO ATTO che non sussistono in capo agli eletti cause ostative e cause di ineleggibilità, di incompatibilità o d'incandidabilità;
- VISTI l'art. 32 del D.lgs. n. 267/2000 e gli artt. da 56 a 66 del D.Lgs. 267/2000 nonché gli artt. 10 e 11 del D.Lgs. 235/2012;
- ACQUISITI i pareri ai sensi dell'art. 49 del D.lgs. n. 267/2000;

DELIBERA

- 1) Di convalidare l'elezione dei seguenti rappresentanti dei Comuni di Carmignano di Brenta e Fontaniva quali componenti del Consiglio dell'Unione dei Comuni "Della Brenta";

Comune di Carmignano di Brenta

- Bolis Alessandro – Sindaco membro di diritto
- Cons. Pasqualon Eric – maggioranza
- Cons. Simionati Michela – maggioranza
- Cons. Toniolo Renato – maggioranza
- Cons. Vendramin Alessandro – minoranza;

Comune di Fontaniva

- Piotto Lorenzo – Sindaco membro di diritto
 - Cons. De Franceschi Riccardo – maggioranza
 - Cons. Basso Mary Franca – maggioranza
 - Cons. Naldo William – maggioranza
 - Cons. Securo Giorgio – minoranza;
- 2) Di dare atto che il sig. Piotto Lorenzo, Sindaco del Comune di Fontaniva è Presidente pro tempore dell'Unione, ai sensi dell'art. 12, comma 1, dello Statuto, competendogli, conseguentemente, le attribuzioni di cui al medesimo statuto;
 - 3) Di acquisire dai summenzionati consiglieri le dichiarazioni previste per gli Enti Locali superiori ai 15.000 abitanti.

Parere ex art.49 del D. Lgs.18.08.2000 n. 267
PROPOSTA DI DELIBERA DI CONSIGLIO DELL'UNIONE


OGGETTO: ESAMINA E CONVALIDA DEI CONSIGLIERI DELL'UNIONE DEI COMUNI DELLA BRENTA, NOMINATI DAI CONSIGLI COMUNALI DEI COMUNI ADERENTI, AI SENSI DELL'ART. 18 DELLO STATUTO.

Il Segretario dell'Unione dei comuni Della Brenta – dott. Peruzzo Roberto
In ordine alla regolarità tecnica per quanto di stretta competenza: Parere favorevole

Li _____

Il Segretario dell'Unione dei comuni Della Brenta

Peruzzo dr. Roberto




Il presente verbale viene letto e sottoscritto a norma di legge.

Li _____

Il Presidente

Piotto dr. Lorenzo



Il Segretario dell'Unione dei comuni Della Brenta

Peruzzo dr. Roberto



REFERITO DI PUBBLICAZIONE

Il sottoscritto certifica che copia della presente deliberazione viene pubblicata all'Albo Pretorio dell'Unione per 15 giorni consecutivi dal _____

Li 28/3/2016

Il Segretario dell'Unione dei comuni Della Brenta

Bertolo dr. Mirko



CERTIFICATO DI ESECUTIVITA'

Si certifica che la suesata deliberazione è stata pubblicata nelle forme di legge all'Albo Pretorio dell'Unione, ed è divenuta esecutiva ai sensi del 3° comma dell'art. 134 del D.Lgs. 18.08.2000 n. 267.

Li _____

Il Segretario dell'Unione dei comuni Della Brenta

Bertolo dr. Mirko

